

Classificazione

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> **Classificazione** → secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

NATURA E COMPOSIZIONE -> allegato L-quater D.lgs. 152/2006

Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** (...) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

ATTIVITA' -> allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006

- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.
- Le attività non elencate ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (**urbani**);
- i veicoli fuori uso.

ecocamere

RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione

la definizione di **rifiuti urbani** di cui alla lettera b-ter) rileva **ai fini degli obiettivi** di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative **norme di calcolo** e non **pregiudica la ripartizione delle responsabilità** in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-quinquies

i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-sexies

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su **dati affidabili e raffrontabili** e i **progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace**, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e all'OCSE) Direttiva (UE) 2018/851 (10)

La definizione di rifiuti urbani **NON DIPENDE dallo stato giuridico, pubblico o privato**, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei Comuni oppure direttamente da operatori privati.

ecocamere



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione



Le utenze non domestiche **possono conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Tali rifiuti **sono computati** ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art.198, del comma 2-bis)

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li **conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**;

le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022)

ecocamere



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione



Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DI 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno**.

ecocamere



RIFIUTI URBANI e ARERA



1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.

1-elementoter. L'Arera richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022)

ecocamere



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione



Cosa cambia?

La norma prevede una equiparazione ex lege agli urbani di rifiuti generati da altre fonti, purché:

- si tratti di rifiuti riconducibili ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater;
- prodotti dalle attività riportate nell'allegato L - quinquies.

L'allegato L-quinquies termina con una disposizione di chiusura che lascia aperto l'elenco ivi contenuto annoverando tutte le attività che, benché non espressamente previste, siano simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nell'allegato.

Non è previsto alcun limite quantitativo per i rifiuti simili, a differenza di quanto fosse normalmente previsto per i rifiuti assimilati agli urbani.

- viene soppressa la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani:
 - ☐ non ci sono più rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità (e sulla base di criteri statali), con i regolamenti comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani, divenendo tali ad ogni effetto (art. 184, comma 2, lett. b)),
- viene soppressa la lett. e) dell'art. 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare i criteri per l'assimilazione;
- viene soppressa la lett. b) dell'art. 198, comma 2, che prevedeva l'individuazione nei regolamenti comunali dei rifiuti assimilati.

ecocamere



RIFIUTI URBANI come si effettua la classificazione?



Per capire se il rifiuto proveniente da **fonte diversa dalla domestica** sia urbano o speciale sarà quindi necessario:

- Verificare che lo stesso non rientri nelle ipotesi tassative di esclusione dal novero degli **urbani**;
- Verificare se sia un rifiuto rientrante tra quelli indicati dall'Allegato L-quater;
- Verificare se la fonte di provenienza sia indicata dall'Allegato L-quinquies o sia alle stesse assimilabile
- Le **attività industriali/artigianali** sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali -> Le superfici dove avviene la **lavorazione industriale/artigianale** sono escluse dall'applicazione della definizione di rifiuti urbani e **producono solo rifiuti speciali**, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Mentre **sono urbani i rifiuti** prodotti nelle **mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse**.
- Le **Attività agricole, agroindustriali e della pesca** **producono SEMPRE rifiuti speciali**.
- Le **Attività di costruzione e demolizione** **producono SEMPRE rifiuti speciali**.

Criticità

Equiparazione delle attività artigianali alle attività industriali

Classificazione dei rifiuti da demolizione costruzione come speciali

Classificazione rifiuti da manutenzione del verde come speciali o urbani

ecocamere



Trasporto -> Albo gestori ambientali



Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, titolata "Applicazione art. 183, c. 1, lettera b-ter), D.lgs. 152/06"

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.

Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021, modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 c. 2 bis D.lgs. 152/06 e D.lgs. 116/2020.

I soggetti iscritti nella categoria 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 (entrambi integrati dal Dlgs 116/2020), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006). I soggetti iscritti nella categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell'allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex comma 2-bis dell'articolo 198).

*In entrambi i casi, sempre in base a quanto stabilito dalla delibera **andava presentata apposita domanda alle Sezioni regionali**. I soggetti già iscritti all'Albo che operano ai sensi della deliberazione 4/2020 (recante le precedenti istruzioni transitorie dell'Albo per la gestione dei "nuovi" rifiuti urbani) possono continuare a trasportare i codici EER già autorizzati di cui all'allegato L-quater.*

ecocamere

Classificazione rifiuti

Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è **vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi**. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto

→ **APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021**

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

- ✓ **siano state adottate** sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ **abbiano assunto una forza formale** alla stessa legge
- ✓ **Sono nate** da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO – CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/20222 (MINISTERO)



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Entrambi allineati alla **Decisione 2014/955/Ue** ed al **Regolamento (Ue) 1357/2014**.



Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

ecocamere

la **decisione 2014/955/Ue** che contiene il nuovo elenco europeo dei rifiuti, ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE

il **regolamento 2014/1357/Ue** che riscrive le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE modificando l'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006

Decisione e Regolamento sono operativi in tutti gli stati membri dell'Unione.

ecocamere

Decisione 2014/955/Ue

Pubblicata in GUCE del 30/12/14

Ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto l'**INTRODUZIONE** dell'allegato D al D.lgs. 152/06.

Ha approvato un **nuovo elenco europeo dei rifiuti, introducendo limitate modifiche all'elenco precedente.**

Sono stati aggiunti tre nuovi codici:

010310* - fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

160307* - mercurio metallico

190308* - mercurio parzialmente stabilizzato

Sono state modificate diverse descrizioni dei rifiuti, senza radicali variazioni.

esempio: 010309

- (vecchia) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07,

-(nuova) fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

Si tratta di una **decisione dell'UE**, quindi:

- l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2014/955/UE nella versione italiana.

ecocamere

Focus: rifiuti a confronto

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".

10 04 07	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	P		
10 04 09	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	SP	10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
				10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
10 05				Rifiuti della metallurgia termica dello zinco	
				10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021
Tabella 3.1 – Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti commentati]

ecocamere



Regolamento UE n. 1357/2014



Publicato il 19.12.2014

Modifica profondamente i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, coordinandoli con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. **Regolamento CLP**).

FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.

In particolare, l'articolo 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del regolamento stesso.

Inoltre la classificazione è basata sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani / ambiente o probabilità all'esposizione).

I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il Giudizio di classificazione è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.

Non è necessario nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

Dovrebbe essere accompagnato dal **verbale di campionamento**, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data di rilascio del documento 2. Data di campionamento 3. Identificazione del committente 4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio) 5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto 6. Descrizione merceologica tipica 7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione) 8. Identificazione univoca del campione 9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica) 10. Caratteristiche chimico - fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C) | <ol style="list-style-type: none"> 11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr) 12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria) 13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p 14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L) 15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici) 16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo) 17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il rationale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite 18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione |
|--|---|

ecocamere



SENTENZA EUROPEA



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

1. il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, **determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
2. **Il principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**


ecocamere

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Nel processo produttivo abbiamo
PRODOTTO UN RIFIUTO

ececamere



COSTRUIAMO UN PERCORSO

Ricerca della composizione chimica →

- ✓ schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- ✓ conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto,
- ✓ campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓

Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
 - allegato VI del regolamento stesso,
 - banche dati affidabili,
 - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

Vero è che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre

analisi (anche se pericolosi),
per esempio:

pc, pile, farmaci, lampade, raee

A supporto possono essere utilizzate **schede di sicurezza, schede tecniche, ...**

Ottimo supporto sono gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti inseriti nelle Linee Guida -> rifiuti di imballaggio, RAEE, VFU, rifiuti C&D, ..., rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

ececamere



Impatti su: Enti/Imprese, Gestori

- Enti ed Imprese produttrici di rifiuti
- Impianti gestori di rifiuti
- Trasportatore

Devono porre attenzione:

- ✓ assegnazione codice di pericolo HP per quelli classificati pericolosi
- ✓ analisi
- ✓ caratterizzazione, schede di omologa
- ✓ campionamenti
- ✓ deposito temporaneo
- ✓ registro di carico/scarico e i formulari
- ✓ MUD

ececamere



CLASSIFICARE – CODIFICARE UN RIFIUTO



Lo strumento che viene utilizzato per **classificare** - **codificare** un rifiuto è l'Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all'individuazione del corretto codice EER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto.

In caso di rifiuto pericoloso vanno poi definite le specifiche caratteristiche di pericolo HP ad esso attribuite.

Quando il rifiuto in indagine non è riconducibile ad un processo produttivo ben codificato o tra i codici elencati per un EER to processo non se ne trova uno che lo descriva in modo corretto si passa alla **caratterizzazione** dello stesso.

ececamere



Caratterizzazione e Classificazione



Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della **caratterizzazione e classificazione** (attribuzione del EER) del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)



Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: **il produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> **ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)**



Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' **auspicabile** che il **campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione** (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4, 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il **responsabile del programma di prova** avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A **livello comunitario** sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ececamere



Schede di Omologa (Scheda di Caratterizzazione)



L'**omologa** è un processo attraverso il quale si individuano le caratteristiche chimiche/fisiche/merceologiche del rifiuto.

dal dizionario → riconoscere ufficialmente che le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/prototipo (*rifiuto) sono conformi a particolari norme o esigenze.

Si parla di **PROCEDURA DI OMOLOGA** → questa prevede la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto in ingresso all'impianto (sulla base di quanto convenuto in fase di programmazione del conferimento).

Il gestore dell'impianto prepara **una scheda di omologa** che deve essere compilata dal produttore/detentore.

Il produttore/detentore, oltre a compilare la scheda, deve allegare ulteriore documentazione necessaria (schede di sicurezza, informazioni legate al processo nel quale si genera il rifiuto...)

ececamere



Obblighi e Oneri



Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ececamere

ANALISI SUI RIFIUTI



Le analisi sono previste:

Art. 8 del D.M. 05.02.1998 – stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

L'articolo specifica:

- le modalità esecutive delle stesse,
- Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
- Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

1/3

ececamere



ANALISI SUI RIFIUTI

Le analisi sono previste:

Art. 7 del D.M. 161/2002 - relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate.

L'articolo specifica:

- le modalità esecutive delle stesse in riferimento ai rifiuti pericolosi
- che il campionamento e le analisi devono essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.

2/3

ececamere



ANALISI SUI RIFIUTI

Le analisi sono previste:

Art. 11 D.lgs. 36/2003, lettera f) – relativo alle discariche dei rifiuti

Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:

- effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno.
- i campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.

Il test di cessione è una delle analisi richieste per qualificare un rifiuto e per stabilire le modalità di gestione.

Per i rifiuti da destinare in discarica il test prevede un trattamento con acqua di grado analitico con un rapporto rifiuto secco/acqua 1 kg/10 L.

3/3

ececamere

SCHEDE DI SICUREZZA



Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) -

Sezione 13 SDS. Considerazioni sullo smaltimento

In questa Sezione vengono indicati i metodi appropriati di smaltimento dell'eccedenza o dei residui della sostanza o della miscela risultanti dall'utilizzo prevedibile, nonché degli eventuali imballaggi contaminati: essi devono soddisfare i requisiti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE.

E' necessario:

- fornire una descrizione dei residui citati con le informazioni utili relative alla manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza.
- specificare i metodi di smaltimento idonei della sostanza o della miscela e degli imballaggi contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).
- fornire l'informazione sulle misure di gestione dei rifiuti che consentono un controllo adeguato dell'esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza - devono essere congruenti con quelle della registrazione.
- fornire le informazioni sulle misure di gestione dei rifiuti - devono essere coerenti agli usi identificati nella relazione sulla sicurezza chimica e agli scenari di esposizione allegati alla scheda di sicurezza.
- indicare, se presenti, le disposizioni comunitarie in materia di rifiuti, in loro mancanza, è opportuno riportare che possono essere in vigore disposizioni nazionali o regionali.

ecocamere

 **ecocerved**

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it

04/12/2023